



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Visto il Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78, di attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva 2010/35/UE in materie di attrezzature a pressione trasportabili che abroga le direttive del Consiglio 76/737/CEE, 84/525/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;

Visto il regolamento 2008/765 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 che designa “ACCREDIA” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’organismo nazionale di accreditamento “ACCREDIA”, prot.n. 6918 Div3/H del 27.03.2018;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale in data 3 settembre 2013 concernente le procedure per la designazione e la vigilanza degli Organismi Notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale prot. 15334 Div3/E del 13.06.2013 di designazione dell’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, quale Organismo Notificato ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 78/2012 con scadenza il 23.05.2017;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale prot. 3635 del 13.02.2017 di estensione della sopra citata designazione anche al modulo relativo alla “sorveglianza del servizio interno di ispezione”;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale prot. 12329 del 07.06.2017 di conferma dell’INAIL, Istituto Nazionale per

l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, quale Organismo Notificato ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 78/2012 con scadenza il 23.05.2021;

Vista la richiesta di conferma della notifica ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 78/2012 dell'INAIL con sede legale in Roma P.le Giulio Pastore 6, prot. n. 13955 del 23.04.2021;

Visto il Certificato di accreditamento di conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012, n. 081E rev. 5 del 09.03.2021, rilasciato dall'Ente unico di accreditamento nazionale "ACCREDIA" a INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti ed Insediamenti Antropici – sede principale a Roma Via Ferruzzi 38/40, con scadenza il 23 maggio 2025;

Visto il verbale della riunione della Commissione per la designazione e vigilanza degli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, del 12 maggio 2021, cui hanno partecipato i dirigenti e funzionari della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, della **Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e della** Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, nonché l'ulteriore documentazione richiesta ed acquisita con mail del 17.05.2021;

DECRETA

Art. 1

1. L'organismo INAIL sede a Roma Piazzale Giulio Pastore 6, è confermato quale Organismo Notificato ai sensi del Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78 per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.35, per i prodotti e le procedure riportate nell'allegato I del presente Decreto, con scadenza il 23 maggio 2025.
2. Entro i sei mesi precedenti la data di scadenza di validità del certificato di accreditamento - secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020 Ed. 2012 - n. 081E rev. 5 del 09.03.2021 rilasciato da "ACCREDIA", l'INAIL deve inoltrare, secondo le disposizioni impartite da questa Autorità di notifica, richiesta di conferma quale Organismo Notificato.
3. Durante il periodo di validità della notifica il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - ai sensi dell'art.17 del citato D.Lgs. n.78, provvederà ad effettuare le verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo.
4. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura dell'Ente, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

Art. 2

1. L'attività di certificazione specificata all'articolo 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 2010/35/UE come recepita del Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

2. L'organismo deve curare il mantenimento della struttura, dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, nel rispetto dei requisiti individuati nella documentazione presentata. E' fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure, previa approvazione da parte del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e conferma di validità del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020 Ed. 2012, rilasciato da "ACCREDIA".
3. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'Organismo abbia proceduto in maniera difforme dalle vigenti disposizioni in materia, incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
4. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo ha perso i requisiti per la notifica ai sensi del Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78.
5. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020 Ed. 2012 l'Organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione al Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
6. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78, della direttiva 2010/35/UE delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Art. 3

1. L'Organismo Notificato deve comunicare al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, quanto segue:
 - a. ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
 - b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di notifica;
 - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato;
 - d. su richiesta, le attività svolte nell'ambito delle loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto;
 - e. inviare al Dipartimento per i trasporti e la navigazione una relazione annuale circa l'attività svolta entro i primi sei mesi dell'anno solare successivo, suddivisa per prodotti e linee di attività come individuate nell'allegato I.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite la Direzione Generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione, la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e la Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, vigila sulle attività dell'Organismo.
3. L'Organismo Notificato è obbligato alla corresponsione delle tariffe di cui al comma 2 dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

Del presente Decreto é pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Cons. Dr. Mauro BONARETTI

Allegato I

Prodotti/Products	Procedure/Procedures	Riferimenti/Articles-annexes
<p>Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori</p> <p><i>Pressure receptacles including gas cartridges, their valves and other accessories when appropriate</i></p> <p>Cisterne, veicoli batteria / carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori</p> <p><i>Tanks, battery vehicles/wagons, multiple-element gas containers (MEGCs), their valves and other accessories when appropriate</i></p>	<p>Valutazione di conformità <i>Conformity assessment activities</i></p>	<p>Sezione I.1 dell'allegato I, Sezione II.1 dell'allegato II, e la Sezione III.1 dell'allegato III della direttiva 2008/68/CE</p> <p><i>Section I.1 of Annex I, Section II.1 of Annex II, and Section III.1 of Annex III to Directive 2008/68/EC</i></p>
	<p>Ispezione straordinaria <i>Exceptional checks</i></p>	<p>Sezione I.1 dell'allegato I, Sezione II.1 dell'allegato II, e la Sezione III.1 dell'allegato III della direttiva 2008/68/CE</p> <p><i>Section I.1 of Annex I, Section II.1 of Annex II, and Section III.1 of Annex III to Directive 2008/68/EC</i></p>
	<p>Ispezione intermedia <i>Intermediate inspections</i></p>	<p>Sezione I.1 dell'allegato I, Sezione II.1 dell'allegato II, e la Sezione III.1 dell'allegato III della direttiva 2008/68/CE</p> <p><i>Section I.1 of Annex I, Section II.1 of Annex II, and Section III.1 of Annex III to Directive 2008/68/EC</i></p>
	<p>Ispezione periodica <i>Periodic inspections</i></p>	<p>Sezione I.1 dell'allegato I, Sezione II.1 dell'allegato II, e la Sezione III.1 dell'allegato III della direttiva 2008/68/CE</p> <p><i>Section I.1 of Annex I, Section II.1 of Annex II, and Section III.1 of Annex III to Directive 2008/68/EC</i></p>